

R.G. n. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente

TRA

[REDACTED], nato il 10 maggio 1944, a Zarate (Presidente Uriburu), Buenos Aires, Argentina; [REDACTED], nato il 5 maggio 1972 a Zarate, Buenos Aires, Argentina; [REDACTED], nato il 12 novembre 1973 a Zarate, Buenos Aires, Argentina che agisce anche per i figli minori [REDACTED], nato il 12 maggio 2004 a Buenos Aires e [REDACTED], nato il 25 gennaio 2008 a Buenos Aires (con l'avv. Claudia Santoro)

- parte ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- parte resistente -

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26 novembre 2022, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti di [REDACTED], ove il 20 aprile 1904 [REDACTED], e che successivamente emigrava in Argentina ed ivi decedeva senza mai naturalizzarsi cittadino straniero.

Dall'unione tra [REDACTED], a General Paz, Buenos Aires, Argentina, [REDACTED] che il 20 marzo 1943, a Zarate (Presidente

Uriburu), Buenos Aires, Argentina sposava [REDACTED]; dalla loro unione nasceva il 10 maggio 1944, a Zarate (Presidente Uriburu), Buenos Aires, [REDACTED], odierno ricorrente, il quale, il 3 febbraio 1971, sposava [REDACTED]; dalla loro unione nascevano, a Zarate, Buenos Aires, Argentina, il 5 maggio 1972 [REDACTED] [REDACTED], il 5 dicembre 2003, a Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz (Bs. As), sposava [REDACTED] e dalla loro unione da cui nascevano, a Buenos Aires, il 12 maggio 2004 [REDACTED] e il 25 gennaio 2008 [REDACTED] - odierni ricorrenti.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi con memoria depositata il 10 maggio 2023, non si opponeva nel merito alla domanda, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

All'udienza del 21 giugno 2023 la causa veniva riservata per la decisione.

2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.

La linea di discendenza rappresentata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata nel fascicolo telematico, debitamente tradotta ed apostillata.

In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava [REDACTED] [REDACTED] passaggio che determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.

Tuttavia, la Corte Costituzionale - con sentenza n. 30 del 1983 - dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “*nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*”, così riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “*nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva la norma in palese contrasto anche con l'art. 29 della Costituzione in quanto ingenerava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).

Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.

Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Consolati d'Italia in Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il relevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.

3 – In ragione della peculiarità della presente fattispecie, delle circostanze poc'anzi illustrate, della natura della decisione e della non opposizione della parte resistente (che non costituendosi ha reso più agevole e spedito l'accertamento del giudicante), sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], a Zarate (Presidente Uriburu), Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] a Zarate, Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] a Zarate, Buenos Aires, Argentina che agisce anche per i figli minori [REDACTED] a Buenos Aires e [REDACTED], nato il [REDACTED] a Buenos Aires, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Bari il 12 luglio 2023

Il Giudice
Gianluca Tarantino